Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 18 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO *i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno*
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1143.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Neurochirurgia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Firenze rispettivamente il 21 gennaio e 16 dicembre 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Neurochirurgia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 100. — CARUSO

Repertorio n. 657

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Neurochirurgia » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 12, nella sede dell'Università degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903 e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

1) prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, nella sua qualità di pro-rettore dell'Università degli studi di Firenze, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta università, alla stipulazione del presente atto, con delibera del 20 gennaio 1969, che si allega *sub* lettera « E »;

2) dott.ssa Anna Maria Caputo ved. Rummo, nata a Benevento il 17 novembre 1923, nella sua qualità di amministratrice delegata del giornale settimanale « La Riforma Medica » società di fatto, con sede in Napoli, piazza del Gesù, espressamente delegata alla stipula del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del settimanale suddetto in data 18 gen-

naio 1969 che si allega *sub* lettera « A » e l'atto notarile ai rogiti del notaro Mariano Valente in data 18 gennaio 1969 allegato sotto la stessa lettera, i quali dando esecuzione a precedenti accordi;

Premesso

che nello statuto dell'Università degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è compreso quello di « Neurochirurgia »;

che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni del 23 novembre 1968, 9 gennaio 1969, 20 gennaio 1969, che si allegano rispettivamente *sub* lettere « B », « C », « D », hanno esaminato e approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della neurochirurgia;

che in conseguenza della grande importanza sociale, scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la neurochirurgia, il giornale settimanale « La Riforma Medica » ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per l'istituzione e il mantenimento di un posto di ruolo riservato al suddetto insegnamento.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il giornale settimanale « La Riforma Medica » affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze venga attuato l'insegnamento di neurochirurgia si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (dico lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (dico lire un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborsi dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulta per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il giornale settimanale « La Riforma Medica » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, il giornale settimanale « La Riforma Medica » si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento della neurochirurgia.

L'Università degli studi di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma del precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla data della decorrenza dalla nomina del primo titolare della cattedra di neurochirurgia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essi previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Firenze, è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione e l'istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e numero sette righi di numero due fogli di carta libera, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato, a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopo di che viene così firmato.

Prof. Giovanni SPERONI
Dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. RUMMO
Dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze Atti pubblici, addì 23 gennaio 1969 al n. 112, mod. 71/ME. Gratis.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Repertorio n. 686

Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e il giornale settimanale « La Riforma Medica », per l'accollo degli oneri, in via sussidiaria, inerenti alla istituzione di un posto di professore di ruolo di « Neurochirurgia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 19,20, nella sede della Università degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, della predetta università, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

1) L'Università degli studi di Firenze, nella persona del prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, nella sua qualità di pro-rettore della Università degli studi di Firenze espressamente delegato alla stipula del presente atto aggiuntivo con delibera del 30 ottobre 1969 (allegato *A*);

2) Il giornale settimanale « La Riforma Medica » in persona della dott.ssa Anna Maria Caputo ved. Rummo, nata a

Benevento il 7 aprile 1923, nella sua qualità di amministratrice delegata del giornale medesimo — avente sede in Napoli, discesa Trinità Maggiore, 53 — espressamente delegata alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con delibera del consiglio di amministrazione del settimanale suddetto in data 26-27 novembre 1969 (allegato *B*).

I comparenti mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata ai miei rogiti in data 21 gennaio 1969 e avente ad oggetto l'istituzione di un posto di professore di ruolo di neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa università.

Premesso

che in data 22 ottobre 1969 con prot. 4369 il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Ministero del tesoro, ha chiesto che la convenzione sopra indicata fosse integrata da una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario ovvero di un istituto di assicurazione, a garanzia dell'impegno ventennale per il finanziamento del posto di ruolo suddetto assunto dal giornale « La Riforma Medica » (allegato *C*);

che la facoltà di medicina e chirurgia e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, rispettivamente nelle sedute del 27 ottobre 1969 e 30 ottobre 1969, hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze il presente atto aggiuntivo (allegati *D* e *A*);

che la S.p.a. Assicurazioni d'Italia ha rilasciato in data 11 dicembre 1969 garanzia fideiussoria ventennale, impegnandosi a rimborsare all'Università di Firenze — nel caso si verifichino insolvenze da parte del giornale « La Riforma Medica » — di quanto dovuto per il finanziamento del previsto posto di professore di ruolo di neurochirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 21 gennaio 1969, repertorio n. 657, registrata a Firenze (Atti pubblici) il 23 gennaio 1969 al n. 112 modello 71/ME, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, destinato all'insegnamento della neurochirurgia, all'art. 1 della suddetta convenzione viene aggiunto il seguente comma:

In riferimento al suddetto finanziamento, viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria ventennale, di cui alla polizza n. 42/130937 rilasciata in data 11 dicembre 1969 e con scadenza 11 dicembre 1989, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Firenze, sarà registrato in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Detto atto che annulla e sostituisce quello stipulato in data 2 dicembre 1969, repertorio 683, registrato a Firenze (Atti pubblici) il 4 dicembre 1969 al n. 1903 mod. 71/ME, sarà esecutivo non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che disporrà l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo.

Il presente atto che consta di un foglio di carta libera, scritto su numero quattro facciate e righi cinque, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perchè conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono, unitamente a me ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi.

Prof. Giovanni SPERONI
Dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. RUMMO
Dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze (Atti pubblici), addì 17 dicembre 1969 al n. 1989, mod. 71/ME. *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

LEGGE 5 febbraio 1970, n. **24.**

Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale, comprese le attività agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista dall'articolo 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è stabilita in lire 2,50 per cento per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.

Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sarà applicata nella misura massima del 2 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — BOSCO — SEDATI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **25.**

Fusione in unico ente degli enti ospedalieri « SS. Annunziata », con sede in Sant'Arsenio e « Cav. Luigi Curto », con sede in Polla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1969, con il quale l'ospedale civile « Cav. Luigi Curto », con sede in Polla (Salerno) è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1969 con il quale l'ospedale « SS. Annunziata », con sede in Sant'Arsenio (Salerno), è stato dichiarato ente ospedaliero;

Vista la nota in data 8 gennaio 1970 del comitato regionale per la programmazione ospedaliera della Campania, con cui viene espresso parere favorevole alla fusione dei due enti ospedalieri in parola;

Viste le richieste di fusione avanzate dai presidenti dei due enti ospedalieri, contraddistinte col n. 333 del 28 gennaio 1970 per l'ente ospedaliero SS. Annunziata di Sant'Arsenio e col n. 829 del 28 gennaio 1970 per l'ente ospedaliero cav. Luigi Curto di Polla;

Visti i precedenti atti deliberativi n. 78 del 10 febbraio 1968 e n. 118 del 18 luglio 1968 del consiglio di amministrazione dell'ospedale « SS. Annunziata », di Sant'Arsenio, e n. 86 del 10 febbraio 1968 e n. 129 del 18 lu-

glio 1968 del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile « Cav. Luigi Curto » di Polla, consigli di amministrazione tuttora in carica, con le quali si proponeva la fusione dei due enti;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 24 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti del Vallo di Diano » di Polla, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della predetta legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 6, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli enti ospedalieri « SS. Annunziata », con sede in Sant'Arsenio, e « Cav. Luigi Curto », con sede in Polla, sono fusi nell'ente ospedaliero denominato « Ospedali riuniti del Vallo di Diano - Luigi Curtó e SS. Annunziata », con sede in Polla (Salerno).

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Salerno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Polla;

un membro eletto dal consiglio comunale di Sant'Arsenio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati rispettivamente dall'ente ospedaliero SS. Annunziata, di Sant'Arsenio e dall'ente ospedaliero cav. Luigi Curto, di Polla.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 123. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera n. 2722, del 2 ottobre 1969, con la quale la prefettura di Parma ha comunicato che l'associazione provinciale dei commercianti di Parma ha designato il geom. Guido Dall'Aglio, quale rappresentante dei commercianti in seno al predetto consiglio, in sostituzione del cav. Armando Gandolfi, deceduto;

Decreta:

Il geom. Guido Dall'Aglio è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, in rappresentanza dei commercianti, in sostituzione del cav. Armando Gandolfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(1110)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Salari medi, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere di Napoli e provincia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lett. *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1964, recante le retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale dipendente da aziende alberghiere di Napoli e provincia;
Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Ritenuto di dover adeguare alla mutata situazione salariale e aziendale le misure delle retribuzioni medie di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere di Napoli e provincia sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 10 maggio 1967.

Roma, addì 12 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

TABELLA *A*

RAGGRUPPAMENTO DEGLI IMPIEGATI (art. 4 del contratto nazionale di lavoro per il personale di alberghi, pensioni e locande)	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª, 3ª, 4ª; pensioni di ogni categoria, locande
Gruppo *A* - Impiegati di 1ª *a* e 1ª *b*: Direttore, con esclusione di quelli che esplicano le funzioni e sono qualificati « Dirigenti di azienda » ai sensi dell'art. 1 del contratto nazionale dirigenti di albergo, 20 novembre 1961, vice direttore, capo ricevimento con funzioni di vice direttore	175.000	150.000	125.000
Gruppo *B* - Impiegati di 2ª *a*: Capo ricevimento, capo controllo amministrativo, capo del personale	119.000	107.000	94.000
Gruppo *C* - Impiegati di 2ª *b*: Primo segretario con almeno due elementi in sottordine, cassiere, corrispondente in almeno tre lingue straniere, segretario con mansioni di ricevimento e cassa, economo, controllo amministrativo, impiegato addetto all'amministrazione del personale ove non esiste il capo del personale	97.000	88.000	75.000
Gruppo *D* - Impiegati di 2ª *c* e 3ª *a*: Segretario, magazziniere consegnatario, impiegato addetto all'amministrazione del personale, aiuto controllo amministrativo	78.000	73.000	60.000
Gruppo *E* - Impiegati di 3ª *b*: Aiuto segretario, aiuto ricevimento, aiuto cassiere, cassiere bar e ristorante, telescriventista, impiegato d'ordine, centralinista telefonico in alberghi di lusso, centralinista telefonico in alberghi di 1ª categoria ed inferiori con almeno 150 derivazioni	66.000	60.000	55.000

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

TABELLA *B*

CATEGORIA DEGLI INTERMEDI (art. 5 del contratto nazionale di lavoro per il personale di alberghi, pensioni e locande)	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria
Primo capo cameriere (primo maître d'hotel), primo portiere, prima governante, capo cuoco, prima guardarobiera consegnataria	122.000	95.500

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

TABELLA *C*

CLASSIFICA DEI SALARIATI (art. 6 del contratto nazionale di lavoro per il personale di alberghi, pensioni e locande)	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª, pensioni di ogni categoria e locande
1ª Categoria *A*: Portiere (non classificato intermedio), secondo portiere sostituto del primo (in lusso e 1ª), portiere di notte in alberghi con almeno 200 letti (in lusso e 1ª), capo cameriere (non classificato intermedio), secondo capo cameriere, primo cuoco (in 2ª ed inferiore), sotto capo cuoco, governante (non classificata intermedia), capo operaio con funzioni di assistenza e coordinamento dei lavori di tutte le specialità	117.000	91.500	82.500	66.000
1ª Categoria *B*: Portiere (in 3ª ed inferiore), primo cameriere (in 3ª ed inferiore), terzo capo cameriere, primo barman (in lusso, 1ª e 2ª), barman unico (in lusso), cuoco unico (in 2ª ed inferiore), seconda governante sostituta della prima (in lusso e 1ª), capo guardarobiera unica consegnataria (non classificata intermedia)	98.500	77.500	68.500	55.000
2ª Categoria: Portiere di notte (non sub 1ª *A*), secondo portiere, portiere turnante, postino con conoscenza di lingue straniere, conduttore di stazione con conoscenza di lingue straniere, addetto al centralino telefonico autonomo con meno di 150 derivazioni (in 1ª e inferiore), cameriere ai piani (chef d'etage), cameriere specializzato (barman, trinciatore, ai vini), cameriere capo squadra (chef de rang), cuoco capo partita, cuoco famiglia, secondo cuoco (in 3ª ed inferiore), capo caffettiere o caffettiere unico, capo dispensiere o dispensiere unico, capo cantiniere o cantiniere unico, governante (in 3ª ed inferiore), seconda governante, e guardarobiera, guardarobiera consegnataria (in 3ª ed inferiore), capo lavandaio, capo stiratrice, stiratrice unica, addetto alle caldaie patentato assunto e utilizzato come tale, addetto alla vigilanza ingresso di servizio, addetto agli impianti di condizionamento d'aria, addetto all'impianto di posta pneumatica, capo giardiniere, capo garage, capo operaio, operaio specializzato assunto ed impiegato come tale seguenti arti: elettricità, falegnameria, lucidatura, decoratura, meccanica, aggiustatura, meccanica idraulica, tappezzeria, muratura	68.500	59.500	58.000	43.500
3ª Categoria *A*: Guardia di notte, conduttore di stazione senza conoscenze di lingue, autista, cameriere sotto capo reparto (demi-chef), cameriere ai corrieri, cameriere capo squadra (in 3ª ed inferiore), secondo cuoco (in 3ª ed inferiore), facchino di cucina, cassaroliere, argentiere, officiere, primo aiutante di cucina (1° commis), caffettiere (in 3ª ed inferiore), dispensiere (in 3ª ed inferiore), cantiniere (in 3ª ed inferiore), secondo caffettiere e secondo dispensiere, secondo cantiniere, facchino di notte, facchino ai piani, cameriera, seconda guardarobiera, secondo capo lavandaio, guardarobiera (in 3ª ed inferiore), addetto alle caldaie non patentato, operaio artigiano, giardiniere unico, garagista unico, bagnino addetto alla spiaggia o piscina, aiuto sorvegliante ingresso di servizio	58.000	46.500	45.500	37.500
3ª Categoria *B*: Aiuto cameriere (commis) di sala, piani, bar e corrieri dopo due anni di anzianità, aiuto cuoco (in 3ª ed inferiore), secondo aiutante di cucina (2° commis), dopo un anno di anzianità, aiuto facchino ai piani, aiuto cameriere, lavandaio, stiratrice, rammendatrice, cucitrice e sarta, donna del personale, uomo di fatica, secondo giardiniere, aiuto operaio, secondo garagista	46.500	44.500	41.000	35.000
3ª Categoria *C*: Aiuto di portineria, vetturiere, ascensorista, commissioniere, aiuto cameriere (commis) di sala, piani, bar e corrieri (non sub 3ª *B*), aiuto cameriere (in 3ª ed inferiore), secondo aiutante (2° commis) di cucina (non sub 3ª *B*), garzone di cucina (fino a 20 anni di età), aiuto caffettiere (fino a 20 anni di età) aiuto dispensiere (fino a 20 anni di età), aiuto cantiniere (fino a 20 anni di età), donna di guardaroba, aiuto donna di guardaroba	38.500	35.000	34.000	33.000

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Note:

1) Le retribuzioni medie di cui alle tabelle *A*), *B*) e *C*) si applicano per il personale dipendente dalle aziende alberghiere site nel comune di Napoli e nelle isole di Capri ed Ischia, mentre per il personale dipendente dalle aziende site negli altri comuni della provincia di Napoli le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10%.

2) Le retribuzioni medie non si applicano nei confronti del personale comunque retribuito in misura fissa.

3) Le retribuzioni medie devono intendersi calcolate per mese, ragguagliate a 26 giornate lavorative. Nel caso di occupazione inferiore al mese, il valore tabellare verrà diviso per 26 e moltiplicato per le giornate di effettiva presenza.

4) Le retribuzioni medie sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compresi la 13ª e 14ª mensilità, il valore del vitto e dell'alloggio, il compenso per le festività nazionali ed infrasettimanali godute, per le ferie godute e per l'eventuale lavoro straordinario.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Modifica del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, recante i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, recante i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge su indicata;

Visto il titolo III, art. 8 del cennato decreto ministeriale 20 gennaio 1967, concernente gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti;

Ritenuto che l'ultimo comma del predetto articolo contempla la non cumulabilità delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione di cui all'art. 11 della legge medesima;

Che il cennato divieto di cumulo con i prestiti di cui al citato art. 11 del Piano verde n. 2 può interessare soltanto le provvidenze contributive di cui all'art. 8 della legge n. 910, fino al 90 % delle spese di gestione, e non anche i prestiti contemplati dallo stesso articolo per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Che occorre pertanto modificare in tal senso l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, recante i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, è modificato come segue:

« Il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione previsto dall'art. 11 della legge n. 910 non è cumulabile con i contributi sulle spese di gestione contemplati dall'art. 8 della legge medesima ».

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1970.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari onorari a Fort-Lamy (Repubblica del Ciad) e Libreville (Repubblica del Gabon).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari degli uffici consolari onorari a Fort-Lamy (Repubblica del Ciad) e Libreville (Repubblica del Gabon), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili stranieri o nazionali;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

atti conservativi, che non implicano disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundé;

le varie operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

redazione di procure generali e speciali e ricezione degli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del coniuge a favore dell'altro coniuge.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti funzionari consolari onorari sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Yaoundé.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1970

(1113) p. *Il Ministro*: PEDINI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,

concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1965;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1968 e fino al 31 dicembre 1969, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da alberghi e pubblici esercizi (ristoranti, caffè, bar) della provincia di Verona, sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Dalla stessa data del 1° dicembre 1968 cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 25 ottobre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Verona

	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI							
	Alberghi di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª categoria		Alberghi di 3ª e 4ª categoria	
	1968		1968		1968		1968	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Alta stagione, dal 1° luglio al 30 settembre:								
1ª categoria . .	115.000	91.000	110.000	80.000	100.000	70.000	—	—
2ª categoria .	91.000	71.000	85.000	66.000	80.000	60.000	80.000	55.000
3ª categoria *A* . . .	70.000	62.000	66.000	60.000	62.000	55.000	58.000	48.000
3ª categoria *B* .	55.000	50.000	50.000	48.000	48.000	45.000	—	—
Bassa stagione, dal 1° ottobre al 30 giugno:								
1ª categoria .	80.000	68.000	78.000	66.000	77.000	58.000	—	—
2ª categoria .	70.000	60.000	66.000	55.000	60.000	50.000	49.000	44.000
3ª categoria *A* .	55.000	50.000	55.000	46.000	50.000	44.000	44.000	38.000
3ª categoria *B* .	45.000	43.500	44.000	40.000	40.000	38.000	—	—

Note:

Per il personale di età inferiore agli anni 18 si applica la riduzione del 30% e per quello di età compreso fra i 18 e 20 anni si applica la riduzione del 20%.

Le retribuzioni medie mensili sono ragguagliate a 26 giornate lavorative e sono comprensive della gratifica natalizia, della 14ª mensilità e delle prestazioni in natura.

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

TABELLA *B*

Retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da ristoranti, caffè, bars della provincia di Verona.

Categoria del personale	Categorie degli esercizi			
	Esercizio di 1ª categoria 1968	Esercizio di 2ª categoria 1968	Esercizio di 3ª categoria 1968	Esercizio di 4ª categoria 1968
Alta stagione, dal 1°-7 al 30-9:				
1ª categoria .	93.000	91.000	78.000	—
2ª categoria .	78.000	78.000	66.000	55.000
3ª categoria .	67.000	63.000	55.000	50.000
Bassa stagione, dal 1°-10 al 30-6:				
1ª categoria .	70.000	62.000	58.000	—
2ª categoria .	62.000	52.000	48.000	48.000
3ª categoria .	56.000	48.000	43.500	39.000

Note:

Le retribuzioni medie mensili sono ragguagliate a 26 giornate lavorative e sono comprensive della gratifica natalizia e delle prestazioni in natura.

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1970.

Conferma del presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'istituto, approvato col decreto ministeriale 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Visto il decreto 16 settembre 1968, con il quale l'on. dott. Gaspare Pignatelli è stato nominato presidente dell'istituto medesimo, fino alla scadenza del quadriennio 1965-1968;

Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'on. dott. Gaspare Pignatelli è confermato presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma, per il quadriennio 1969-1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1970

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

Determinazione del salario medio mensile, ai fini degli assegni familiari, per la cooperativa « San Cristoforo » presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio mensile per la cooperativa « San Cristoforo » a r. l. parcheggio con custodia, presso l'aeroporto di Fiumicino (Roma), è così determinato:

Salario medio mensile: L. 33.800, con decorrenza dal 1° agosto 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1160)

DECRETO PREFETTIZIO 29 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, n. 54828/Div. 3ª, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Visto che del predetto consesso fa parte il dott. Carlo Franchini, nella qualità di presidente dell'ospedale maggiore della carità ed opere pie riunite di Novara;

Considerato che, a seguito della costituzione in « Ente ospedaliero » dell'ospedale maggiore di Novara, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il medico provinciale con proprio decreto n. 5978 del 22 dicembre 1969 ha nominato il commissario per la temporanea gestione dell'ente stesso e che, di conseguenza, il dott. Carlo Franchini è decaduto dalla carica di presidente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del dott. Carlo Franchini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Michele Del Sordo, nella sua qualità di presidente dell'ospedale « S. Biagio » di Domodossola, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Carlo Franchini.

Novara, addì 29 gennaio 1970

Il prefetto: VILLA

(1039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Angelo Carbonara, nato a Castellaneta (Taranto) il 25 settembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 22 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(1085)

Il dott. Alvise Alessandro Maffei-Faccioli, nato a Livorno il 27 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 23 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(1086)

Il dott. Gaetano Peta, nato a Vena di Maida (Catanzaro) il 27 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 23 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1087)

Il dott. Pier Paolo Magagnoli, nato a Bologna il 19 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1088)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Varianti al piano regolatore di Salerno

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58444, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 4575,50 al foglio n. 67, da ricavarsi come segue: particella 88, per mq. 2844,00, particella 274 per mq. 40,50, particella 265 per mq. 600,00, particella 272 per mq. 44,50, particella 275 per mq. 36,50, particella 269 per mq. 31,00, particella 263 per mq. 253,00, particella 264 per mq. 599,00, particella 267 per mq. 50,00, particella 268 per mq. 40,50, particella 271 per mq. 36,50.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58445, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 5290 riportata al foglio n. 58, particella 81, particella 335 e particella 86.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58446, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 5370 riportata al foglio n. 26, particella 61.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58447, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 16.019 riportata al foglio n. 27, partita 7216, particella 47-*a* per mq. 9438; partita 7216, particella 131-*a* per mq. 3770; partita 7216, particella 247 per mq. 324; partita 11956, particella 249 per mq. 320; partita 11956, particella 246 per mq. 1000; partita 11955, particella 250 per mq. 1167.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58448, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 7062 riportata al foglio n. 58, partita 8781, particella 16, mq. 5796 e dalla partita 9871, particella 80, mq. 1269.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58449, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 1250 riportata al foglio n. 61, particelle: n. 6 per mq. 620; n. 7 sub. per mq. 330; n. 8 per mq. 30 e n. 9 per mq. 270.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58450, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 60.070 riportata al foglio n. 51, partita 10528, part. 22 per mq. 29.000 porzione cont. part. 25 e 21; partita 10528, part. 153 per mq. 1720 porzione cont. part. 22 e 27; partita 10528, part. 24 per mq. 475 per intero; partita 10528, part. 25 per mq. 13.497 per intero; partita 11879, part. 21 per mq. 2610 porzione confinante part. 22; partita n. 10537, part. 207 per mq. 620 porzione confinante part. 24 e 208; partita n. 10537, part. 208 per mq. 2500 porzione confinante part. 207, 209 e 25; partita 10530, part. 209 per mq. 7648 per intero.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58451, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Salerno limitatamente all'area di mq. 6147 riportata al foglio n. 58, partita n. 11529, foglio n. 58, particella 664 per mq. 98, particella 62 per mq. 717, particella 644 per mq. 2360, particella 645 per mq. 203, particella 641 per mq. 309, part. 623 per mq. 2170, particella 63 per mq. 190, particella 56 per mq. 102.

(834)

Varianti al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58437, è stata autorizzata, ai sensi del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, art. 5, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 1600 riportata al foglio n. 8, allegato 7, sezione S. Carlo all'Arena, part. n. 315 e n. 316.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58438, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 5000 riportata al foglio n. 1 sezione Chiaiano, particelle 190 e 220, partita 519.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58439, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 2450 riportata al foglio n. 7 sezione Barra da staccarsi per mq. 1538 dalla particella 382 e mq. 912 dalla part. 382-*B*.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58440, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 5400 riportata al foglio n. 8 allegati 9 e 7 sezione S. Carlo all'Arena, part. 300.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58441, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 3430 riportata al foglio n. 8 sezione S. Giovanni, part. 47, part. 1073.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58442, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 5000 riportata al foglio n. 5 sezione Avvocata da staccare dalla particella 455, part. 3549.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58443, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 185.000 riportata al foglio n. 7 sezione Ponticelli.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58452, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 8100 riportata al foglio n. 1 da staccare dalla particella 28.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58453, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 4545 riportata al foglio n. 10 sezione Barra da staccarsi dalle particelle 213 e 936.

Con decreto provveditoriale 23 dicembre 1969, n. 58454, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore di Napoli limitatamente all'area di mq. 5420 riportata al foglio n. 10 sezione Chiaia, particelle 4, 5 e 6.

(833)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Modena ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.50/1/2829, in data 30 dicembre 1969, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Modena è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1220)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale « Maria SS. Addolorata » di Eboli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.72/8/3342, in data 20 novembre 1969, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale « Maria SS. Addolorata » di Eboli (Salerno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo

(1221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,40	586,35	586,20	586,45	586 —	586,55	586,40	586,45	586,55	586,50
Franco svizzero	146,50	146,43	146,47	146,41	146,35	146,49	146,41	146,41	146,49	146,36
Corona danese	83,97	83,97	83,98	83,94	83,95	83,95	83,95	83,94	83,95	83,95
Corona norvegese	88,09	88,08	88,10	88,035	88,10	88,09	88,095	88,035	88,09	88,09
Corona svedese	121,74	121,65	121,70	121,66	121,70	121,69	121,655	121,66	121,69	121,67
Fiorino olandese	173,01	173,02	173,15	173,07	172,90	172,96	173,08	173,07	172,96	173 —
Franco belga	12,67	12,67	12,6750	12,67	12,65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Franco francese	113,39	113,46	113,48	113,44	113,40	113,50	113,45	113,44	113,50	113,45
Lira sterlina	1512,40	1514,50	1514,60	1514,65	1514,25	1513,75	1514,75	1514,65	1513,75	1514,60
Marco germanico	170,68	170,69	170,71	170,68	170,65	170,69	170,67	170,68	170,69	170,65
Scellino austriaco	24,33	24,33	24,3350	24,3380	24,30	24,33	24,335	24,3380	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,12	22,13	22,13	22,13	22,15	22,14	22,13	22,13	22,14	22,14
Peseta spagnola	9 —	9,01	9,01	9,015	9 —	9,02	9,01	9,015	9,02	9,02

Media dei titoli del 17 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,25
» 5 % (Città di Trieste)	92,50
» 5 % (Beni esteri)	86,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,325
» 5,50 % » » 1968-83	95,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	92,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1970

Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,425
Franco svizzero	146,41
Corona danese	83,945
Corona norvegese	88,09
Corona svedese	121,657
Fiorino olandese	173,075
Franco belga	12,67
Franco francese	113,445
Lira sterlina	1514,70
Marco germanico	170,675
Scellino austriaco	24,336
Escudo portoghese	22,13
Peseta spagnola	9,012

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 3 aprile 1969 al 30 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 627/69, n. 654/69, n. 667/69, n. 702/69, n. 754/69 e n. 799/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 3 *aprile* 1969 *all'*8 *aprile* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	54,10
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	54,50
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	64,85
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Giappone e le Filippine	59,35
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Novergia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- le zone II e III (2)	61,35
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	52,50
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	48,50
10.04	Avena	29,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,50
	- il Regno Unito	39,75
	- gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,10
	- la zona III a) e b) (3)	90,10
	- la zona IV a), b) e c) ad eccezione delle Filippine (3)	90,45
	- le Filippine	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,10
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,60
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	78,10
	- gli altri paesi terzi	65,60
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,60
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	39,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	25,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	88,40
	- gli altri paesi terzi	79,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,10
	- la zona IV b) (3)	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10

Periodo dal 9 aprile 1969 al 10 aprile 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	54,10
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	64,85
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Giappone e le Filippine	59,35
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- le zone II e III (2)	61,35
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	56,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	44,25
	- gli altri paesi terzi	48,50
10.04	Avena	29,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,50
	- il Regno Unito	39,75
	- gli altri paesi terzi	41,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,10
	- la zona III a) e b) (3)	90,10
	- la zona IV a), b) e c) ad eccezione delle Filippine (3)	90,45
	- le Filippine	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,10
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,60
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	78,10
	- gli altri paesi terzi	65,60
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,60
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	39,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	25,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	88,40
	- gli altri paesi terzi	79,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,10
	- la zona IV b) (3)	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10

Periodo dall'11 aprile 1969 al 17 aprile 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. (2)	52,00
	- la R.A.U.	55,80
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	65,80
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Giappone e le Filippine	60,40
	- il Portogallo	52,55
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	52,00
	- le zone II e III (2)	61,35
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	56,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	45,50
	- la Polonia	52,00
	- gli altri paesi terzi	48,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,25
	- il Regno Unito	40,50
	- gli altri paesi terzi	41,75
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,10
	- la zona III a) e b) (3)	90,10
	- la zona IV a), b) e c)	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,10
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,60
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	78,10
	- gli altri paesi terzi	65,60
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,60
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	39,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	25,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	88,40
	- gli altri paesi terzi	79,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,10
	- la zona IV b) (3)	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10

Periodo dal 18 *aprile* 1969 *al* 24 *aprile* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625((1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. e del Libano (2)	52,00
	- la R.A.U.	55,80
	- il Libano	53,35
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	54,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	65,80
	- la Corea del Sud	59,60
	- il Giappone e le Filippine	60,40
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	53,50
	- le zone II e III (2)	62,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	56,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	47,00
	- la Polonia	54,00
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,25
	- il Regno Unito	40,50
	- gli altri paesi terzi	41,75
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,10
	- la zona III a) e b) (3)	90,10
	- la zona IV a), b) e c), ad eccezione delle Filippine (3)	90,45
	- le Filippine	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,10
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,60
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	78,10
	- gli altri paesi terzi	65,60
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,60
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	39,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	25,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	88,40
	- gli altri paesi terzi	79,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	— per le esportazioni verso:	
	— la zona I (3)	85,10
	— la zona IV b) (3)	88,10
	— gli altri paesi terzi	79,10

Periodo dal 25 aprile 1969 al 29 aprile 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. e del Libano (2)	52,00
	- la R.A.U.	55,05
	- il Libano	53,35
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	55,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	65,80
	- la Corea del Sud e le Filippine	59,60
	- il Giappone	59,80
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	53,50
	- le zone II e III (2)	62,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	56,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	47,00
	- la Polonia	54,00
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	36,25
	- il Regno Unito	40,50
	- gli altri paesi terzi	41,75
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,10
	- la zona III a) e b) (3)	90,10
	- la zona IV a), b) e c), ad eccezione delle Filippine (3)	90,45
	- le Filippine	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,10
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,60
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	78,10
	- gli altri paesi terzi	65,60
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,60
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	39,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	25,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	88,40
	- gli altri paesi terzi	79,40
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,10
	- la zona IV b) (3)	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10

Per il 30 aprile 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione della R.A.U. e del Libano (2)	52,00
	- la R.A.U.	55,05
	- il Libano	53,35
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c) (2)	55,45
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	55,45
	- la zona V c), ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e delle Filippine (2)	65,80
	- la Corea del Sud e le Filippine	59,60
	- il Giappone	59,80
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- la Grecia	54,40
	- l'Irlanda	51,95
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	49,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	50,80
	- la Svizzera	53,50
	- le zone II e III (2)	62,00
	- gli altri paesi terzi	57,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	47,25
	- la zona IV c) (2)	47,25
	- la zona V c) (2)	56,00
	- l'Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein	43,25
	- la Danimarca	41,25
	- la Svizzera	47,00
	- la Polonia	54,00
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,50
	- il Regno Unito	38,75
	- gli altri paesi terzi	40,00
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	85,10
	- la zona III a) e b) (3)	90,10
	- la zona IV a), b) e c), ad eccezione delle Filippine (3)	90,45
	- le Filippine	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,10
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,60
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	78,10
	- gli altri paesi terzi	65,60
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	54,60
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	39,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	39,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	25,00
ex 11.02 A 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (3)	88,40
	- gli altri paesi terzi	79,40
ex 11.02 A 1	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	85,10
	- la zona IV b) (3)	88,10
	- gli altri paesi terzi	79,10

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (Porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8019)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pedace (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1433 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta MASSARA Francesco fu Filippo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 1.161.435 (lire unmilionecentosessantunomilaquattrocentotrentacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 630.000 già liquidato con decreto ministeriale 23 aprile 1958, n. 2163/67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 14 luglio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	32	—	Pascolo	I	0.94.30	94,30	340	32.062
—	44	—	Pascolo	I	3.44.10	344,10	340	116.994
—	47	—	Pascolo	I	0.32.90	32,90	340	11.186
—	49	—	Seminativo irriguo	II	0.29.50	73,75	355	26.181
—	57	—	Pascolo	III	11.19.80	235,16	400	94.064
—	46	—	Bosco alto fusto	Unica	21.56.10	733,08	—	391.000
—	58	—	Bosco alto fusto	Unica	14.52.10	493,71	—	414.448
—	60	—	Bosco alto fusto	Unica	3.07.70	104,62	—	75.500
			TOTALI		55.36.50	2.111,62		1 161 435

(1013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 368, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, è indetto un concorso per esami a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia),

per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alfo-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4) a 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491 e dalle voci da 4) a 10) della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso. Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di sostenere le prove di esame, di cui al programma indicato al successivo art. 11, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà altresì risultare:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello

sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei con-

giunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del procedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orale nonchè di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e una prova pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11. I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano al concorso di cui al presente bando, hanno facoltà qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avranno luogo in Roma.

La prova orale e quella pratica avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Geometria elementare piana (fino ai poligoni simili) e solida (solidi geometrici più comuni e regola per la misura delle loro superfici e dei loro volumi).

Parte terza:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
ordinamento dell'amministrazione finanziaria;
ordinamento degli archivi;
nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.
Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonchè degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro e alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1970
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 328

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a venti posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. . . . 19 . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(724)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio, per la qualifica di mestiere di «marinaio di coperta».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 49 del 6 dicembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1969, registro n. 43 Difesa, foglio n. 254, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio per la qualifica di mestiere di «marinaio di coperta» (ex marinaio manovale - posti n. 11).

(1198)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a ventotto posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1968 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 maggio 1968 numero 543(11)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, registro n. 114, foglio n. 258, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a ventotto posti di operaio di 1ª categoria (specializzati), con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale della M.C.T.C., bandito con decreto ministeriale n. 456 del 30 marzo 1967.

(1024)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria del concorso ad un posto di medico capo sezione del centro di medicina preventiva presso il comune di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6747 in data 20 novembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico capo sezione del centro di medicina preventiva presso il comune di Novara;

Visto il proprio decreto n. 2272 in data 5 novembre 1969, con il quale è stato ammesso al concorso predetto l'unico candidato che ha presentato domanda entro il termine di scadenza del concorso: dott. Giorgio Chiovini;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso costituita in conformità con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con deliberazione del consiglio comunale n. 356 in data 9 giugno 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di medico capo sezione del centro di medicina preventiva presso il comune di Novara:

Chiovini Giorgio . . . . punti 138,75 su 200

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 27 gennaio 1970

Il medico provinciale: CATANIA

(1240)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1970, n. 5.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1970 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1970, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 29 maggio 1969, n. 2, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il vice presidente della Giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(860)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.